



La liquidazione equitativa del danno

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 20 ottobre 2025 n.27921) conferma il principio secondo cui l'esercizio del **potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa**, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., **dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa**; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che **per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare**, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo **già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno**• (tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dagli odierni ricorrenti. Invero (e!) costituisce affermazione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina quella secondo cui l'art. 1226 cod. civ. ha **natura sussidiaria**• e **non sostitutiva**•; la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato•, e ha, del pari, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)• (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2022, n. 8105, non massimata)•

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

27 Ott 2025